

esse comminata ne' casi sopra espressi, ogni-  
qualvolta sia maggiore di quella specificata  
nei precedenti articoli XII. XIII.

XV. I Prefetti incaricati della Polizia pos-  
sono, a misura de' casi, obbligare le perso-  
ne sospette giusta il citato art. II. della Leg-  
ge a tenersi lontane da un dato luogo per  
una certa distanza, e per un determinato  
tempo, e possono obbligarle altresì a rimane-  
re nel Dipartimento, o nella Comune, a  
cui appartengono per ragione d' origine, o  
di domicilio, sotto la comminatoria del car-  
cere estensibile da un mese sino ad un anno  
in caso di contravvenzione.

XVI. I Mendicanti invalidi non possono d'  
ora innanzi questuare, se non muniti di li-  
cenza speciale in iscritto della Polizia.

XVII. La Polizia non rilascia loro la li-  
cenza, se non è giustificata l' impotenza al  
lavoro, e la mancanza di ogni mezzo di sus-  
sistenza, o di persone obbligate a prestarla,  
e se non possono essere collocati nel luogo  
di pubblico ricovero.

XVIII. La licenza suddetta non vale, che  
nel Circondario della giurisdizione apparte-  
nente all' Autorità che l' ha accordata; può  
essere però dall' Autorità medesima circo-  
scritta anche ad un limite più ristretto.

XIX. Occorrendo al Questuante di trasfe-  
rirsi in altra giurisdizione, fa vidimare la  
licenza dall' Ufficio che l' ha rilasciata, in-  
dicando il luogo, ove intende passare. Per